

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1963

(88^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero » (2362-B) (D'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1267, 1271, 1276, 1277
BERLINGIERI, relatore	1268
CAPALOZZA	1269, 1274, 1275, 1276
FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo	1268, 1274, 1275, 1276
GRAMEGNA	1273
MICARA	1271
MONNI	1270, 1273, 1275, 1276, 1277
PICCHIOTTI	1274
RICCIO	1272
TUPINI	1273, 1275, 1276

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore-interprete presso gli uffici giudiziari » (2495) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1279
ROMANO, relatore	1279

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Capalozza, Cemmi, Cornaggia Medici, Grame-

gna, Latini, Leone, Magliano, Monni, Papalia, Picchiotti, Riccio e Romano Antonio.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Armando, Azara, Jodice e Massari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Micara, Crespellani, Bonafini e Nencioni.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Tupini.

Intervengono i Ministri di grazia e giustizia Bosco e del turismo e dello spettacolo Folchi.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri: « Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero » (2362-B) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rocchetti, Belotti, De' Cocci, Anzilotti, Mattarelli Gino, Origlia,

Di Giannantonio, Larussa, Agosta, Simonacci e Borin: « Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero », modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Il disegno di legge in esame, che gli onorevoli senatori certamente ricorderanno in maniera, direi, perfetta perchè fu oggetto di varie discussioni, di varie considerazioni e meditazioni, è stato quasi integralmente modificato dalla II e dalla IV Commissione della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 6 febbraio scorso.

In sintesi, si può dire che con il testo modificato si è ritenuto, a mio parere, di trovare una soluzione provvisoria, contingente per poter rimediare in qualche modo alla scadenza del termine finale del 31 dicembre 1962; e si è creduto di poter raggiungere tale scopo prorogando il termine suddetto fino al 31 dicembre 1963, in modo di dare una certa tranquillità ai gestori degli alberghi per tutte quelle considerazioni che ho già avuto l'onere di esporre alla Commissione in occasione del primo esame del disegno di legge.

La Commissione di giustizia del Senato ritenne opportuno apportare, al testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati, degli emendamenti che costituirono un fondamento essenziale per l'approvazione del disegno di legge, anche se nei loro confronti fu manifestata una certa resistenza. Le Commissioni II e IV della Camera dei deputati hanno preferito però non accettare tali emendamenti e trovare, invece, una soluzione, a loro avviso, più semplice per poter rimediare alla scadenza del termine, prorogandolo soltanto, come ho detto, al 31 dicembre 1963 in modo che i gestori di albergo non avranno sotto questo profilo alcuna preoccupazione. In ogni caso, inoltre, l'azione di risoluzione o, tanto peggio, l'azione esecutiva di rilascio sarebbero sempre legate a quella preventiva autorizzazione che si concreta nel parere da parte del Ministero del turismo per la destinazione dell'immo-

bile sottoposto al vincolo alberghiero, a quell'obbligo che vincola l'immobile stesso alla prelazione che può esercitare l'attuale conduttore.

Riterrei, pertanto, che la onorevole Commissione di giustizia del Senato possa quanto meno approvare il minore termine stabilito dalla Camera dei deputati proprio al fine di rimediare provvisoriamente al disagio in cui si è venuta a trovare questa vasta categoria di esercenti, restituendo loro quella tranquillità che, indubbiamente, incide sull'economia turistica della nostra Nazione.

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. È necessario, a questo punto, che il Governo precisi il suo punto di vista.

Quando il disegno di legge in questione venne discusso per la prima volta alla Camera dei deputati io non mancai di far presente che, a mio avviso, quel provvedimento non era del tutto rispondente al pensiero del Ministero competente, soprattutto per una certa larghezza di termini, che sembrava eccessiva e che si sarebbe preferito vedere ridotta.

La Camera dei deputati, tuttavia, approvò all'unanimità il disegno di legge ed il Ministro del turismo e lo spettacolo non ebbe ragione di opporsi, nè diversamente si comportò il Ministro di grazia e giustizia. È esatto, poi, che io partecipai qui al Senato all'elaborazione di un nuovo testo cercando di ispirarmi alla necessità che il settore non rimanesse privato di una qualsiasi regolamentazione: dal momento, infatti, che mi parve chiaro che si fosse formata una maggioranza ostile al testo approvato dalla Camera dei deputati, cercai che le innovazioni da introdurre fossero per quanto possibili accettabili dall'altro ramo del Parlamento ed aggiunsi, anche, che, tuttavia, non potevo considerare come rispondente al mio pensiero anche il testo elaborato dal Senato. Affermai, infatti, che questo testo non mi sembrava del tutto accettabile come sotto certi aspetti non mi era sembrato del tutto accettabile quello precedentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Successivamente, alla Camera dei deputati dalla concorde relazione dei due relatori delle Commissioni II e IV apparve chiarissimo che, essendo le conclusioni di entrambi contrarie al testo approvato dal Senato, si sarebbe venuto a creare un contrasto tra i due rami del Parlamento. Contrasto rispettabilissimo che, però, nell'incalzare dei tempi, avrebbe riproposto il problema di una mancanza assoluta di disciplina per il settore della affittanza alberghiera.

Fui allora proprio io che, tentando di mediare a questo contrasto, proposi una serie di emendamenti soppressivi, stabilendo nel contempo che la proroga investisse soltanto l'anno in corso, cioè giungesse al 31 dicembre 1963, e che l'aumento delle locazioni fosse sancito per lo stesso anno nella misura del 30 per cento accettata dallo stesso Senato.

Questo testo fu approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, la quale, benchè non fosse convinta che si trattasse della soluzione ideale, tuttavia pensava che in tal modo si sarebbero raggiunti due scopi: in primo luogo, vi sarebbe stato il tempo perchè le parti stesse prendessero dei contatti e attraverso questi contatti trovasse facilmente una soluzione del problema; in secondo luogo la stessa brevità del nuovo termine avrebbe imposto al nuovo Parlamento di rioccuparsi al più presto della questione ed infine le posizioni rispettive non sarebbero state in alcun modo pregiudicate.

Nel frattempo, mi sono giunte da ogni parte d'Italia valanghe di telegrammi di protesta non soltanto da parte delle categorie interessate, ma anche da parte dei prefetti, i quali mi facevano considerare la situazione di estremo disagio nella quale si sarebbero venuti a trovare gli albergatori, non proprietari di immobili, se fosse venuta a mancare una qualche disciplina in materia. Pertanto, mi sono sentito confortato nel pensiero che questa soluzione, la quale in fondo fa ampio credito alle ragioni legittime dei proprietari degli immobili, ma d'altra parte non pone in crisi con immediati sfratti una parte notevole di albergatori, rappresentasse la sola possibile per evitare disordini in

questo campo e per dare nello stesso tempo ai proprietari degli immobili la possibilità di far valere le loro ragioni, allorchè il nuovo Parlamento dovrà formulare la nuova legge in materia.

Tanto meglio se questo nuovo provvedimento potrà sorgere da un incontro dei diversi punti di vista, ma è, comunque, indubbio che la soluzione adottata dalla Camera dei deputati rappresenti una utile via di conciliazione provvisoria fra i vari interessi senza nulla pregiudicare per un futuro esame delle gravi questioni, che riguardano una così vasta categoria di interessi.

Secondo il punto di vista del Governo, una diversa soluzione significherebbe dare partita vinta assoluta ai proprietari degli immobili: non votando, infatti, una qualunque forma di proroga metteremmo i non proprietari nella possibilità di essere immediatamente sfrattati e tutto questo recherebbe, evidentemente, un grave pregiudizio agli interessi della categoria degli albergatori ed al turismo stesso.

C A P A L O Z Z A . A titolo personale, devo dire che, secondo il mio modesto parere, il testo del provvedimento quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati è defatigatorio, ostruzionistico ed elusivo della meditata volontà espressa dal Senato, non solo, ma evidentemente è abdicativo delle funzioni sovrane di tutti e due i rami del Parlamento: non è giusto, infatti, che il Parlamento nella completezza delle sue funzioni rinunci ad approvare un provvedimento, che regoli in modo completo, ampio e definitivo la materia, per rimetterlo al Parlamento futuro!

Questo, a mio avviso, non è un modo giusto e corretto di legiferare!

Noi abbiamo discusso a lungo degli interessi dei Comuni ed in questa Commissione abbiamo trovato, in proposito, larga messe di consensi: improvvisamente, ora, ci siamo visti rimandare tutto in alto mare ed abbiamo visto calpestate le aspettative dei Comuni, i quali erano riusciti ad ottenere il riconoscimento dei loro legittimi interessi e dei loro diritti nell'articolo 4 del testo appro-

vato dal Senato, ora soppresso dalla Camera dei deputati.

È troppo evidente che si vuole una breve proroga, nella speranza che il futuro nuovo Parlamento, nella sua composizione, presenti la possibilità di ritornare al testo originario del deputato Rocchetti o a qualcosa che ad esso assomigli.

Per i suesposti motivi, dichiaro, quindi, a titolo personale, che voterò contro il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

M O N N I . Dirò delle cose che, sono convinto, non dispiaceranno al ministro Folchi, al quale diamo senz'altro atto della buona volontà dimostrata, delle difficoltà che ha incontrato nell'esame di questo provvedimento, nonché della difficoltà stessa della materia, che si sta trattando.

Desidero, in primo luogo, rilevare che quando il Senato esaminò il presente disegno di legge si rese conto di avere non uno, ma due doveri: quello di cercare di evitare quell'estremo disagio, al quale è stato accennato, relativo agli albergatori e, quindi, al turismo stesso, relativo cioè ad interessi anche vasti, e quello di cercare, d'altra parte, di conciliare questo grave disagio e questi interessi particolari con altri interessi, che pur meritano una giusta ed adeguata tutela.

Al contrario, se una osservazione vi è da fare al disegno di legge rinviatoci dalla Camera dei deputati, questa è, appunto, che le modificazioni profonde e radicali apportate al testo approvato dal Senato tengono conto, invece, di un solo interesse, di una sola esigenza, quella, cioè, di favorire gli albergatori, trascurando, viceversa, le molte altre questioni alle quali il Senato aveva dato una adeguata soluzione.

Bene ha fatto, a mio avviso, il senatore Capalozza, sempre attento a queste cose, a rilevare onestamente come la volontà del Senato non sia stata, non dico rispettata, ma minimamente considerata, anche se, indubbiamente, i due rami del Parlamento sono liberi nelle loro decisioni. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del testo del Senato non sono stati affatto presi in considerazione, in quanto agli onorevoli colleghi della Camera dei

deputati interessava soltanto per il momento che fosse messa a posto la questione dei contratti di affitto, la cui scadenza viene prorogata sino al 31 dicembre 1963.

Indubbiamente, Ella, signor Ministro, avrà fatto rilevare agli onorevoli deputati che nel testo approvato dal Senato vi erano alcuni punti di massima importanza da considerare: uno era quello relativo alle istanze rivolte al Parlamento dagli enti pubblici per poter utilizzare i beni immobili di loro proprietà per i propri fini istituzionali ed ecco, invece, l'articolo 4, che trattava la materia, cancellato, soppresso dalla Camera dei deputati; un altro punto era quello di cui si occupava l'articolo 5, nel quale era stabilito che il locatore può far cessare la proroga dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilità dell'immobile, quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio, ed ecco, invece, anche l'articolo 5 soppresso dalla Camera dei deputati; un terzo punto da considerare era quello del quale si occupava l'articolo 7, relativo alla possibilità per il locatore di far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare all'immobile delle migliorie, ed ecco che anche questo articolo è stato soppresso!

Cosa rimane, insomma, onorevole Ministro di tutto questo? Nulla, neanche una traccia!

Si è parlato del grave disagio che deriverebbe alle categorie interessate dalla mancanza di una disciplina in materia: ma in cosa consiste questo disagio? Il vincolo alberghiero sussiste fino al 1964 e, d'altra parte, gli albergatori non possono venire immediatamente sfrattati perchè noi avvocati sappiamo perfettamente quanto tempo richiedono le pratiche relative: pertanto, il disagio consisterebbe unicamente nel fatto che la cessazione del privilegio obbligherebbe gli albergatori, che ricavano da una sola camera quello che pagano di fitto, a pagare per lo stesso qualcosa di più!

In questo consisterebbe il disagio!

Ed il disagio di coloro che non sono ricchi, onorevole Ministro, e che hanno avuto la disgrazia di affittare ad albergatori che godono ancora, dopo tanti anni, di questo privilegio è stato, forse, considerato dalla Camera dei deputati? Evidentemente, no!

L'aspetto del problema non è uno solo e, pertanto, onorevole Ministro, rispondendo a quanto Ella ha affermato e cioè che si è sforzata la volta precedente perchè le decisioni del Senato fossero, per quanto possibile, accettabili dall'altro ramo del Parlamento, pur dandole atto di questo sforzo, tuttavia devo dire che questa è una preoccupazione che noi non abbiamo: noi, infatti, non operiamo per far sì che quello che decidiamo possa essere accettato dall'altro ramo del Parlamento, ma operiamo secondo la nostra coscienza perchè quello che decidiamo sia accettabile dalla pubblica opinione. Questa è la sola via che intendiamo percorrere anche in questa occasione!

Pertanto, spero che l'onorevole Ministro non se l'abbia a male, dal momento che ho il massimo rispetto per la sua persona e per il Governo, se io dichiaro che, nel caso in cui i colleghi non fossero d'accordo con me sulla proposta che faccio di ritornare al testo approvato dal Senato, ho già pronta la richiesta perchè il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che queste modifiche così sostanziali apportate al testo del Senato sono state proposte proprio dal Governo per uscire dalla situazione veramente difficile, che si sarebbe venuta a creare tra le varie categorie interessate. Si è ritenuto, pertanto, che con una breve proroga di pochi mesi si sarebbe potuto andare avanti, in attesa che la prossima legislatura affronti la soluzione definitiva dei gravi problemi, che turbano tutto il settore.

Non si è trattato, insomma, di aver voluto fare un testo contrario a quello approvato dal Senato, ma solo di una soluzione intermedia, provvisoria che, pur non essendo accettabile da tutti, possa, comunque, conciliare i vari interessi.

M I C A R A . Onorevole Ministro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamarmi all'affermazione fatta testè dal Ministro Folchi, del quale ammiriamo peraltro lo sforzo per giungere ad un'equa soluzione, quando ha detto che, se non si provvedesse con un adeguato provvedimento vi sarebbe una mancanza di disciplina in materia. Mi permetto di far osservare che questa affermazione non è esatta, in quanto al momento attuale sono in pieno vigore la legge del 1936 e quella del 1938 e che, pertanto, la materia è coperta abbondantemente da una disciplina.

Dirò, anzi, che l'atteggiamento della Camera dei deputati, la quale ha voluto annullare tutta quella serie di norme equitative che il Senato, d'accordo con l'onorevole Ministro, aveva formulato, suona soprattutto mancanza di fiducia nel Ministro del turismo, dal momento che le leggi del 1936 e del 1938 demandano a lui la regolamentazione di tutta la materia, in quanto stabiliscono che non può esservi alcun atto esecutivo, se prima non vi è il permesso e la autorizzazione del Ministro del turismo. Dirò di più: è il Ministro del turismo stesso che nel caso di prelazione del conduttore stabilisce l'ammontare del canone e la durata del contratto!

In considerazione di quanto sopra detto ed in presenza di una legge che mantiene il vincolo alberghiero fino al 31 dicembre 1964, non vedo alcuna giuridica possibilità per tutti coloro che occupano uno stabile ad uso di albergo di poterlo lasciare prima del 1964.

In sostanza, nel disegno di legge modificato dalla Camera, mentre si invoca la tutela del Ministro del turismo per salvaguardare non si comprende bene quali interessi che sarebbero stati attentati dal testo da noi predisposto, si dice che il Ministro del turismo non è capace di regolare la materia, quando invece la legge gliene dà tutte le facoltà.

Nessuno, infatti, potrà mai, se il Ministro del turismo non lo vorrà, abbandonare lo stabile adibito ad uso di albergo fino al dicembre del 1964, perchè è il Ministro stesso che può stabilire l'inizio della procedura di esecuzione, per cui se pone il *veto* l'ese-

cuzione non si potrà fare, è il Ministro stesso che in caso di prelazione — ripeto — stabilisce la durata del contratto ed il canone di locazione.

Ora, come è possibile che una categoria non si senta tutelata neppure dal Ministro, al quale si rivolge perchè i propri interessi siano difesi, quando al riguardo esistono e sono operanti delle leggi che pongono il Ministro del turismo come arbitro assoluto?

Siamo ancora nei termini del vincolo alberghiero ed inoltre il Ministro ha la completa facoltà di poter disporre — non lo ripeterò mai abbastanza — in maniera tassativa la durata del contratto in caso di prelazione e l'ammontare del canone e di bloccare con un suo *veto* qualunque procedura di esecuzione, che fosse stata intentata: pertanto, non è affatto esatto che vi sia mancanza di una disciplina in materia.

Il disegno di legge che ci viene dalla Camera dei deputati, viceversa, esautora completamente l'onorevole Ministro da questa sua facoltà, unicamente per evitare che, altrimenti, gli albergatori decadano da un privilegio economico.

Mi domando, pertanto, se sia ancora il caso di insistere su una posizione che non ha alcun fondamento giuridico. Il testo approvato dal Senato, che aveva trovato consenziente la totalità di questa Commissione, veniva soltanto a regolare determinati casi nei quali ricorrevano determinate circostanze, che sembravano — almeno per quanto riguardava gli enti pubblici — fatti di interesse politico e che, pertanto, dovevano avere una adeguata regolamentazione, ma per il resto era semplicemente una armonizzazione con quanto era già contemplato in tutte le altre leggi vincolistiche.

L'onorevole Ministro ha detto che la situazione è delicata: sono d'accordo, ma ritengo che nessuno meglio del Ministro potrà tranquillizzare le categorie interessate, dal momento che sarà soltanto il Ministro che potrà, in base alle leggi che sono ancora a sua disposizione, regolare la materia ed agire con competenza e con giustizia.

Mi domando, quindi, perchè non è proprio lei, onorevole Ministro, a pretendere che il regime delle leggi del 1936 e del 1938 riman-

ga in vigore e che in questo periodo fino al 1964 lei rimanga arbitro assoluto di tutta la situazione.

R I C C I O . Dovrei dire che condivido le argomentazioni del senatore Monni; poichè siamo stati unanimi nell'approvare il disegno di legge nel testo inviato alla Camera dei deputati, ora, se dovessimo decidere, deciderei per un ritorno al nostro testo. Tuttavia non posso farlo perchè ritengo che sia necessario tenere conto della situazione attuale dell'imminente fine della legislatura e non chiudere gli occhi, pensando che essa sia diversa.

Desidero in primo luogo osservare che non è esatto, a mio avviso, che non vi sia carenza di disciplina, così come ha sostenuto testè il senatore Micara; consento perfettamente con il collega sul fatto che si potrebbe raggiungere lo stesso scopo con la procedura da lui suggerita, ma vorrei ricordargli che tale procedura presuppone tutta una serie di adempimenti amministrativi con possibilità di errori, per cui non è questione di avere fiducia o meno in un Ministro, ma è questione di offrire o meno una procedura molto più sbrigativa e sicura, quale quella di una proroga, sia pure ridotta di un anno dalla Camera dei deputati, per i contratti di affitto con l'aumento del canone mantenuto nella misura del 30 per cento, così come era stato fissato dal Senato.

Mi pare, in definitiva, che nella situazione in cui ci troviamo oggi non sia possibile preferire una procedura lunga e fastidiosa a questa che, invece, sia pure in via ridotta, è molto più felice e lineare. Se si fosse dovuto, d'altra parte, tenere presente la situazione degli albergatori e dei proprietari si sarebbe dovuta concedere una proroga molto più lunga.

Sarà, quindi, compito del nuovo Parlamento quello di esaminare *funditus* tutta la questione: noi per il momento, approvando il testo della Camera, concediamo semplicemente una proroga di un anno, lasciando le cose così come stanno, in modo che nulla venga pregiudicato.

Quindi, considerando tutta la situazione attuale, il modo in cui sono state fatte le

cose ed il momento particolare, sarei d'avviso, pur malvolentieri, non certamente con piena adesione, di accettare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Mi dichiaro, pertanto, d'accordo con il testo modificato dalla Camera dei deputati con queste riserve, con questi limiti e in questa situazione.

G R A M E G N A . Gli onorevoli senatori sanno perfettamente che io facevo parte del Comitato ristretto, che si è occupato del presente provvedimento quando ci è pervenuto la prima volta dalla Camera dei deputati e che io non ero d'accordo su alcune norme in esso contenute: tuttavia, anche se a malincuore ritenni, opportuno votarlo nel testo proposto dal suddetto Comitato ristretto, perchè mi convinsi della necessità di farlo, data la situazione di disagio in cui, altrimenti, si sarebbero venute a trovare le parti interessate.

Ora, la Camera dei deputati ha completamente modificato, peggiorandolo, il testo da noi precedentemente approvato ed a questo proposito non posso non rilevare le stesse cose che sono state rilevate dai colleghi che mi hanno preceduto. Tuttavia ritengo che sia necessario tenere presente che oggi ci troviamo in una situazione particolare. Cosa avverrebbe, infatti, se non approvassimo il testo pervenuto dalla Camera dei deputati? Avverrebbe quello che è facile immaginare: una serie di licenze per finita locazione con vari giudizi che si innesterebbero in quella sede, richiami di invalidità delle leggi precedenti, un aggravio di spese per le parti e, forse, un beneficio soltanto per la categoria degli avvocati. Sostanzialmente, non si arriverebbe ad avere la disponibilità dell'immobile, perchè è evidente che innanzi al magistrato competente la parte interessata invocherà l'applicazione di quelle norme che sono ancora in vigore e che non sono state abrogate ed il magistrato dovrebbe senz'altro sospendere il procedimento, perchè — mi sembra — alcuni esperimenti processuali sono preliminari.

Quindi, lo scopo di riavere la disponibilità dell'immobile non si raggiungerebbe, nè a questo proposito vale dire che l'unico e

solo arbitro è il Ministro del turismo, come afferma il senatore Micara, in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe quale motivo avrebbe avuto il legislatore per emanare una disposizione specifica che vincolava non solamente gli immobili adibiti ad uso di albergo con il vincolo alberghiero, ma che vietava loro la licenza.

M O N N I . Lo scopo era proprio quello di togliere al Ministro del turismo quella determinata facoltà!

G R A M E G N A . Questo è molto strano, in quanto, se non erro, la prima legge sul vincolo alberghiero è stata emanata nel 1950 ed in tutto questo periodo, dodici anni, nessuno si è ricordato che con essa si toglieva quella facoltà al Ministro del turismo!

Non è esatto, inoltre, che si sia inteso togliere ogni facoltà al Ministro, dal momento che con la legge sul vincolo, quando pure si riuscisse ad ottenere la licenza convalidata di rilascio dell'immobile, per poterla eseguire deve sempre farsi ricorso al Ministro del turismo.

Quale è stato, allora, il motivo che ha spinto il legislatore del tempo ad includere nel vincolo i locali adibiti ad uso di albergo? Certamente, deve essere stato un motivo anche di carattere pratico: è evidente, infatti, che se non si approvasse il disegno di legge in questione si verrebbero ad accatastare sul tavolo del Ministro un'infinità di domande, perchè il Ministro stesso le valuti ed applichi la legge del 1936.

Ritengo, inoltre, che non approvare il provvedimento in esame vorrebbe dire non già ottenere il 30 per cento di aumento del canone di affitto, ma, trattando bonariamente, ottenere molto di più.

Di fronte a questa situazione, pertanto, valutando gli interessi degli uni e degli altri, che io ritengo siano tutelati dal disegno di legge, dichiaro che voterò a favore di esso, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

T U P I N I . Sono venuto in questa Commissione come rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per chie-

dere che l'articolo 4, votato già dal Senato, relativo agli immobili adibiti ad uso di albergo di proprietà di un Ente pubblico, sia mantenuto fermo nel testo precedentemente approvato dal Senato.

P I C C H I O T T I . Devo confessare che mi trovo di fronte a questa deliberazione con animo sospeso ed inquieto. Come abbiamo già rilevato in altre occasioni, e come non ci stancheremo mai di ripetere, all'ultimo momento, poco prima cioè che il Senato termini i suoi lavori per le elezioni politiche, per le vacanze estive o per quelle invernali, ci pervengono valanghe di provvedimenti per costringerci ad ingoiare tutto quello che non si dovrebbe.

Siamo, indubbiamente, intristiti da questa discussione, in quanto ottime ragioni sono state addotte e da una parte e dall'altra: io non digerisco facilmente queste ripulse continue da parte dell'altro ramo del Parlamento, quasi che noi non siamo più in grado di giudicare, ma devo dire che, effettivamente, vi sono delle considerazioni che preoccupano e turbano il nostro animo.

Se non si approva il presente provvedimento vi è la prospettiva di vedere citazioni per finita locazione per le quali non vi è altro rimedio che ricorrere al Ministro del turismo: se si trattasse sempre dello stesso Ministro non avrei alcun timore al riguardo, ma, se in futuro questo venisse sostituito da un altro con una diversa tendenza, le cose, indubbiamente, diventerebbero gravi. Non approvare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati significherebbe, pertanto, mettere in difficoltà l'una e l'altra categoria.

Il senatore Monni, con il suo carattere fermo e deciso che io tanto ammiro, ci ha avvertito che se non si ritornerà al testo del Senato farà richiesta perchè il presente disegno di legge venga rimesso all'esame dell'Assemblea, il che significherebbe non farne nulla, in quanto il Senato sta per chiudersi; ora, però, è necessario deciderci in un modo o nell'altro e, pertanto, di fronte a questo incubo del domani, pur con molte perplessità sono disposto ad accettare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il quale senza dubbio è inferiore a quello che con tanto

studio ed attenzione era stato da noi approvato!

F O L C H I , *Ministro del turismo e lo spettacolo*. Desidero anzitutto ringraziare gli onorevoli senatori delle parole cortesi espresse nei miei confronti, parole che mi hanno veramente commosso.

Vorrei, però, far rilevare con rispettosa e garbata polemica al senatore Monni, che ha affermato che la Camera dei deputati ha demolito il testo approvato dal Senato, che la questione va vista nella sua interezza. L'altro ramo del Parlamento, infatti, aveva votato a suo tempo un testo che, pezzo per pezzo, fu qui distrutto e sostituito con un altro (non si può dire, assolutamente, che la Camera dei deputati avesse inviato qui la prima volta un testo simile a quello poi approvato dal Senato!); questa Commissione, quindi, attraverso un'appassionata, dotata e prolungata discussione ritenne opportuno rifare del tutto il provvedimento, articolo per articolo, sicchè del testo iniziale dell'onorevole Rocchetti era rimasto ben poco.

A quei tempi il senatore Micara diceva che si poteva parlare, al massimo, di una proroga fino al 1964; adesso siamo andati a qualcosa di meno del 1964!

Io vi faccio grazia di quello che è stato detto alla Camera dei deputati, perchè sono un costruttore e non un distruttore; ma anche là, in Commissione, sono state mosse dal relatore, onorevole Amatucci, perfino delle obiezioni di carattere costituzionale.

Vi è una lacuna, ad esempio, per gli Enti pubblici; non è previsto neanche un termine di intimazione per il rilascio di un immobile e l'albergatore è posto in condizione di essere posto fuori dall'oggi al domani. Tutto ciò, con quale vantaggio per il turismo?

C A P A L O Z Z A . Non è esatto, perchè a questo proposito c'è il Codice civile che parla chiaro!

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per i privati sono previsti i quattro mesi, ma per gli Enti pubblici no!

CAPALAZZA. Ma devono essere rispettate le consuetudini locali! Noi facciamo gli avvocati e queste cose le sappiamo!

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La verità è che quando io vidi che alla Camera dei deputati si demoliva il testo del Senato, così come, invero, il Senato aveva precedentemente demolito il testo della Camera dei deputati...

MONNI. Tutto sta a vedere chi ha fatto meglio!

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questo non lo posso dire io!

MONNI. Noi abbiamo dato dimostrazione di avere conciliato i diversi interessi; il testo che arriva qui rappresenta un solo interesse, una sola voce!

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi perdoni, senatore Monni, e mi lasci spiegare; io credo di essere stato sempre deferente verso di lei. Quando si prese l'iniziativa di questo emendamento — che poi, in sostanza, non è esatto che desse solo ragione a una delle parti, perchè c'era l'aumento del 30 per cento, misura che anche qui è stata riconosciuta equa — tuttavia era evidente che poi questi problemi si sarebbero riproposti a distanza di pochi mesi!

Si osserva, qui, che c'erano già delle leggi — è la tesi giuridica svolta dal senatore Micara — e quindi non sarebbe stato necessario provvedere per le proroghe.

Noi non poniamo questo problema, ma ve lo immaginate davvero il Ministro del turismo che deve fissare il canone e la durata di una proroga per un albergo di un paesino qualsiasi?

Ma se solo misuraste i termini delle domande, le istanze, le proposte che vengono da ogni parte d'Italia, vi rendereste conto che è inconcepibile! Io vorrei fare le cose con una certa coscienza; ma poichè anche io, come gli onorevoli senatori, avrò qualche altra cosa da fare nel prossimo periodo e quindi sarò piuttosto occupato, non potrò

dedicare tutto il mio tempo allo studio di queste istanze.

Se ci fossero gli strumenti idonei, a parte il personale, la cosa sarebbe diversa; ma chi mi può dare la nozione esatta di quello che può essere equo nella misura di aumento del canone o nella proroga? Questi strumenti l'Amministrazione del turismo non li ha; e voi sapete, del resto, che tra le cose che più mi cruciano vi è proprio quella che per il turismo non si è trovata, in bilancio, neanche un milione in più di aumento negli stanziamenti. Non ho, pertanto, alcuna possibilità di disporre di strumenti eccezionali, per un obbligo, poi, che nessun Ministro si è voluto assumere!

Il senatore Monni ha parlato di disagio. Noi non diciamo che non c'è disagio, perchè anche il gestire una azienda sotto minaccia di una convalida o in attesa che il Ministero dia il nulla osta e così via, tutto ciò costituisce uno stato di perturbamento e, specie in talune zone, non giova alla gestione dell'apparato ricettivo italiano. Però dobbiamo anche considerare il disagio di gente che ha investito il proprio denaro in questo settore e che, in queste condizioni, si vede, potrei dire, quasi minorata.

Ebbene, questa gente, in questi mesi, intanto l'abbiamo in qualche misura compensata con un aumento immediato del canone a decorrenza dal 1° gennaio. Se poi tutti questi problemi, che riguardano la locazione alberghiera del figlio del proprietario dell'immobile e cose del genere, saranno risolti anche tra dieci mesi, non crollerà il mondo!

Quanto agli Enti locali, senatore Tupini, comprendo la validità della sua eccezione, ma devo dire che il Ministro del turismo è stato, per quanto ha potuto, profondamente colpito da queste esigenze ed ha cercato di venire incontro agli interessati. Credo di poter dire, per citare una posizione limite, cioè quella di Genova, che essa è stata risolta nella maniera più semplice e più chiara, con soddisfazione e del Comune e del gestore dell'albergo.

TUPINI. No, perchè mi scrive a questo proposito il sindaco di Genova, in data 7 febbraio, e a quanto pare non c'è stata alcuna soluzione.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 88^a SEDUTA (13 febbraio 1963)

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. A me risulterebbe che si siano messi d'accordo.

T U P I N I . Niente affatto, onorevole Ministro! E poi non c'è solo Genova, c'è Roma e ci sono tante altre città in queste condizioni!

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Faccio presente, comunque, che ho parlato di caso limite; in ogni modo, anche qui si troverà una soluzione, pure nell'ipotesi più estrema del rinvio di alcuni mesi. Del resto, hanno vissuto così fino ad oggi e non sarà la fine del mondo se andranno avanti così ancora per qualche mese!

In sostanza, noi rinviando la questione alle nuove Camere, ma credo che anche attraverso una intesa diretta tra le categorie interessate una soluzione di questo problema si possa trovare, senza porre in crisi l'apparato ricettivo e senza venir meno al rispetto verso i proprietari.

Io sono Ministro del turismo ed ho il diritto e il dovere di difendere gli interessi di una industria che è, probabilmente, la più redditizia per l'Italia; ma non sono affatto insensibile alle istanze dei proprietari! Credo soltanto che con un rinvio di alcuni mesi non vengano pregiudicati i loro diritti e interessi; intanto, attraverso questa soluzione, cerchiamo di evitare che una crisi veramente preoccupante possa verificarsi, perchè, senatore Micara, quale che sia il numero, certo una parte cospicua dell'apparato ricettivo verrebbe ad essere messa in crisi. Questo ci deve preoccupare! Richiamo, pertanto, con la massima deferenza ed umiltà, la vostra attenzione sulla gravità del problema. Pensate che una decisione diversa potrebbe essere interpretata come scarso apprezzamento per l'importanza di questa industria!

Ritengo, comunque, che in questa forma così rigorosa, così circoscritta, il Senato possa approvare gli emendamenti pervenuti dalla Camera dei deputati.

M O N N I . Vorrei fare una breve osservazione.

Ho davanti agli occhi una interessantissima interrogazione del senatore Capalozza, che mi richiama a un preciso dovere, che tutti noi abbiamo in questo momento. Qui si parla di danni agli albergatori ed io vorrei adesso invitarvi a considerare l'interrogazione del collega Capalozza sul marasma provocato dalla legge 29 dicembre 1962, portante disposizioni per i contratti di locazione degli immobili urbani, con pesi fiscali e minacce vessatorie gravissime a danno di una categoria che deve ancora avere i privilegi di cui stiamo discutendo. Una lode speciale, dunque, va fatta al senatore Capalozza, presentatore di questa interrogazione!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Senatore Monni, lei ha annunciato — ma io vorrei pregarla di non insistere — una richiesta di rimessione all'Assemblea di questo disegno di legge. La mantiene?

M O N N I . Signor Presidente, mi riservo di presentarla qualora la Commissione nel corso della votazione decidesse di non ripristinare il testo già approvato dal Senato; in tal caso, ho qui pronta la richiesta, con le firme regolamentari, per la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

C A P A L O Z Z A . Dichiaro di essere d'accordo anche io, a titolo personale.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla discussione e alla votazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati di cui do lettura.

Art. 1.

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1964.

M O N N I . Propongo che la data del « 31 dicembre 1964 » sia sostituita dall'altra:

« 31 dicembre 1963 » precedentemente approvata dal Senato.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione la proposta di emendamento del senatore Monni.

(E approvata).

Metto in votazione l'articolo con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, per il primo anno di proroga e dal 1° gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno e sono applicabili con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni.

M O N N I . Propongo che il primo comma sia sostituito dal seguente già approvato dal Senato:

« I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, nella misura del 30 per cento con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre 1962 ».

P R E S I D E N T E . Metto in votazione la proposta del senatore Monni di sostituire il primo comma con quello già approvato dal Senato.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

M O N N I . Prima di passare all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, propongo di ripristinare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 nel testo precedentemente approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione, secondo la proposta del senatore Monni, nel testo precedentemente approvato dal Senato, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 di cui do lettura:

Art. 3.

Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a cento volte l'ammontare dei canoni legali dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

(È approvato).

Art. 4.

Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, nonchè la proroga delle locazioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano qualora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un Ente pubblico il quale ne chieda la disponibilità per i propri fini istituzionali.

(È approvato).

Art. 5.

Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conse-

guire la disponibilità dell'immobile, quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio.

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il locatore od il figlio non assumano effettivamente la gestione dell'esercizio o la cedano a terzi.

In tali casi il conduttore ha diritto al ripristino della locazione nonchè al risarcimento dei danni.

(E approvato).

Art. 6.

Per l'esercizio delle facoltà previste nell'articolo precedente il locatore deve ottenere il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo potrà concedere previo giudizio sulle offerte garanzie di capacità professionale e di idoneità delle migliori.

(E approvato).

Art. 7.

Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando si proponga di ricostruire l'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare all'immobile, adibito ad albergo o a pensione, notevoli migliorie che ne aumentino la capacità ricettiva, o che comunque comportino un passaggio dell'azienda a categoria superiore.

La domanda di cessazione della proroga, corredata del progetto delle opere, è subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Qualora il locatore, ottenuto il rilascio dell'immobile, non dia, entro quattro mesi dal rilascio stesso, inizio ai lavori, e non li completi entro il termine che sarà stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il provvedimento che dispone il rilascio perde

la sua efficacia ed il conduttore ha diritto al ripristino della locazione ed al risarcimento dei danni.

(E approvato).

Do lettura ora degli articoli 3, 4, 5 e 6 del testo della Camera corrispondenti agli articoli numeri 8, 9, 10 e 11 del testo approvato del Senato.

Art. 3.

Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati, agli effetti della imposta e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno solare 1962.

Art. 4.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti.

Art. 5.

La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatario occupi ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.

Poichè tali articoli non sono stati modificati dalla Camera dei deputati riprenderanno i numeri 8, 9, 10 e 11 che avevano nel testo approvato dal Senato.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore-interprete presso gli uffici giudiziari » (2495)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore-interprete presso gli uffici giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O M A N O, *relatore*. Gli onorevoli colleghi sanno che, quando nel processo civile deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete, come è stabilito dall'articolo 122 del Codice di procedura civile.

Così pure, quando nel processo civile occorre procedere all'esame di documenti non scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore.

Uguale facoltà ha il giudice nel processo penale, in virtù dell'articolo 326 del Codice di procedura penale; anzi, nel processo penale il giudice è tenuto a nominare l'interprete anche quando ha conoscenza personale della lingua; così stabilisce l'ultimo comma dell'articolo 326.

In pratica, spesso si sono manifestate difficoltà per la nomina sia degli interpreti che dei traduttori ed è stata, questa, una causa di ritardo nel corso dei giudizi.

Ora, ad eliminare questi inconvenienti, il disegno di legge in esame cerca di rendere più agevole la nomina degli interpreti, rendendo, nello stesso tempo, più funzionale la loro opera.

Quindi, ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei Capi di Corte, nei distretti di Corte d'appello il Ministro della giustizia può conferire l'incarico di interprete o di traduttore. Questi interpreti o traduttori vengono nominati anno per anno; naturalmente, deve essere determinata la lingua della quale l'interprete ha conoscenza.

Ogni Corte d'appello ha una specie di albo degli interpreti e dei traduttori, di modo che il Magistrato non è più costretto a chie-

dere o a cercare di sapere se vi sia un interprete o un traduttore.

L'interprete presta giuramento al momento in cui assume l'incarico. Il numero degli interpreti è determinato, per ogni anno finanziario, dal Ministro di grazia e giustizia, d'accordo con il Ministro del tesoro.

Poichè si prevede una spesa di 8 milioni, il disegno di legge fa presente che si può provvedere a quest'onere riducendo lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Così stando le cose e poichè il disegno di disegno di legge in questione corrisponde ad una effettiva esigenza, che si è manifestata nella pratica di questo istituto, proporrei ai colleghi di approvare senz'altro questo provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Nei distretti di corte di appello, ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei capi di corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere conferito l'incarico di traduttore-interprete, secondo le norme vigenti in materia di incarichi.

Nel decreto deve essere determinata la lingua della quale il traduttore-interprete deve avere conoscenza.

(È approvato).

Art. 2.

I traduttori-interpreti durante il periodo dell'incarico svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo

prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto col Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori-interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, valutato in lire 8 milioni, si provvederà

mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per lo esercizio medesimo. All'onere annuo di lire quindici milioni per gli esercizi successivi si provvederà mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari